

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1319

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

L'ABBATE, CASSESE, ALBERTO MANCA, DEL SESTO, LOMBARDO, CIMINO, PIGNATONE, GAGNARLI, CILLIS, GALLINELLA, PARENTA, CADEDDU, MARZANA, MAGLIONE

Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, concernenti le designazioni e definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, la loro vendita e immissione in commercio e le relative sanzioni

Presentata il 30 ottobre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che prevede modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, recante « Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n. 29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti », e la conseguente abrogazione della legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante « Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva », è stata elaborata per rispondere alla necessità di aggiornare il sistema sanzionatorio per le violazioni degli obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1308/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e dal regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti.

In particolare, la legge n. 1407 del 1960, nel disciplinare le norme per la classificazione e la vendita dell'olio d'oliva a livello nazionale, disponeva specifiche sanzioni per la violazione dei precetti in essa contenuti in ordine al mancato rispetto delle carat-

teristiche merceologiche prescritte per le singole categorie di oli dalla legge stessa.

L'attuale classificazione degli oli è stabilita dalla citata regolamentazione dell'Unione europea che ha introdotto, relativamente alle caratteristiche che devono possedere le diverse categorie di olio di oliva, elementi non previsti all'epoca dell'emanazione della predetta legge n. 1407 del 1960, primi tra tutti le caratteristiche organolettiche, i limiti degli isomeri *trans* dell'acido oleico, principale componente dell'olio di oliva, e altre caratteristiche legate all'evoluzione analitico-scientifica.

In merito alle sanzioni relative alla non corretta classificazione prevista dalla normativa dell'Unione europea degli oli, ora disciplinata dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, l'ordinamento nazionale prevede il ricorso al quadro sanzionatorio previsto dalla legge n. 1407 del 1960 che, come detto, le numerose novelle intervenute nel tempo hanno reso sempre più di difficile applicazione: alcune sentenze hanno stabilito, ad esempio, la non sanzionabilità nel caso un olio classificato olio extra vergine di oliva sia risultato vergine di oliva all'esame organolettico, in quanto tipologia di esame non prevista per la classificazione degli oli di oliva dalla legge n. 1407 del 1960 e introdotta da disposizioni successive che hanno innovato rispetto alla norma nazionale.

Pertanto, si rende necessario adeguare il panorama sanzionatorio nazionale in funzione delle designazioni e delle definizioni degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva previste dal legislatore dell'Unione europea, ritenendo opportuno integrare il decreto legislativo n. 103 del 2016 con disposizioni che consentano di conformare il sistema sanzionatorio alle nuove disposizioni europee creando una sorta di « testo unico » sanzionatorio.

Di seguito sono illustrate le singole integrazioni al decreto legislativo apportate dalla presente proposta di legge. Con l'articolo 1 si sostituisce l'articolo 1, relativo al campo di applicazione, che viene ampliato aggiungendo le parole « le violazioni delle norme in materia di designazione e definizione delle categorie degli oli d'oliva e degli

oli di sansa d'oliva » ed eliminando quelle che limitavano le sanzioni solo all'articolo 7-*bis* del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo al registro di carico e scarico. Infatti le sanzioni introdotte si applicano a tutte le disposizioni previste dal regolamento (CEE) n. 2568/91, che prevedono le caratteristiche chimico-fisiche per ciascuna categoria di olio.

Con l'articolo 2 si introducono i seguenti articoli: l'articolo 1-*bis* (categorie di oli e definizioni), l'articolo 1-*ter* (divieti e obblighi a carico degli operatori), e l'articolo 1-*quater* (sanzioni amministrative pecuniarie).

L'articolo 1-*bis*, al comma 1, prevede ad allineare le categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva con le designazioni e le definizioni previste dal citato allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013. Al comma 2 è riproposta, in modo più chiaro, la disposizione relativa alla « non commestibilità » di taluni oli già contenuta nella legge n. 1407 del 1960. In particolare, è stabilito che « non sono considerati commestibili »: l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali, nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi, o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali. Al comma 3 è ripreso il concetto di « commercio per il consumo alimentare » riferito agli oli sfusi che si trovano nei magazzini di vendita e a quelli confezionati, ovunque si trovino.

All'articolo 1-*ter*, comma 1, primo periodo si prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. Al secondo periodo si prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o immettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva com-

posto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte a indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala. Il comma 2 separa i precetti inerenti alla detenzione e al commercio di oli non rispondenti ai requisiti previsti per la relativa categoria da quelli relativi agli oli sofisticati ottenuti anche con processi di sofisticazione, prevedendo per le due fattispecie sanzioni differenziate. Al primo periodo si prevede il divieto di vendere, detenere per la vendita o immettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli d'oliva vergini non ancora classificati. Al secondo periodo si prescrive il termine del 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione entro il quale gli oli di oliva vergini ottenuti dalla molitura devono essere classificati. Al terzo periodo, per una corretta individuazione delle partite, si prevede che i recipienti di stoccaggio e i documenti relativi agli oli di oliva vergini non ancora classificati rechino una dicitura che evidenzia che il prodotto è in attesa di classificazione. Al comma 3, primo e secondo periodo, si prevede il divieto di immettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari (ad esempio presso panifici, industrie conserviere, eccetera) oli non commestibili anche qualora in miscela con oli commestibili (si veda comma 2 dell'articolo 1-*bis*), riprendendo il divieto previsto dall'articolo 5 della legge n. 1407 del 1960. Al riguardo, è stata prevista la possibilità per i frantoi di detenere gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi presso i locali nei quali detti oli sono stati ottenuti, anche qualora tali locali siano magazzini di vendita. Questa possibilità tiene conto della tipologia di strutture produttive nazionali diffuse in Italia, quali frantoi di medie e piccole dimensioni caratterizzati spesso dal possedere un unico locale produttivo. Al terzo periodo è vietata la detenzione dell'olio di oliva lampante e dell'olio di sansa d'oliva greggio che non pos-

siedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria o che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte a indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala. Il divieto è stato previsto anche al fine di impedire di inviare al processo di raffinazione oli anomali, classificati come olio di oliva lampante od olio di sansa d'oliva greggio, che possono essere poi « risanati » con il processo di raffinazione stesso o fraudolentemente reimmessi nel mercato come olio di sansa d'oliva raffinato od olio di sansa d'oliva raffinato. Al comma 4, primo periodo, sono vietate la vendita, la detenzione per la vendita o la messa in commercio degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea, riprendendo il divieto previsto dall'articolo 5, terzo comma, della legge n. 1407 del 1960. Il secondo periodo vieta la vendita al dettaglio (consumatore finale, ristoranti, ospedali, mense e strutture simili) di oli di oliva e oli di sansa d'oliva diversi dall'olio extra vergine di oliva, dall'olio di oliva vergine, dall'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini e dall'olio di sansa d'oliva così come previsto dall'allegato VII, parte VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013. Il terzo periodo stabilisce che le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere indicate nei documenti commerciali, facendo salva la disposizione relativa agli oli in attesa di classificazione. Al comma 5 è stato ripreso quanto già previsto all'articolo 2, sesto comma, della legge n. 1407 del 1960 relativamente al divieto di detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare. Si è reso necessario ampliare tale divieto a tutti gli stabilimenti oleicoli (oltre che alle raffinerie come prima previsto) dove si detengono oli destinati ad uso alimentare in quanto il processo di esterificazione non è consentito per tali oli.

L'articolo 1-*quater* stabilisce il quadro sanzionatorio per la violazione delle disposizioni previste agli articoli 1-*bis* e 1-*ter*,

prevedendo in ogni caso che la sanzione amministrativa si applichi soltanto nei casi in cui il fatto accertato non integri una fattispecie di reato. Le sanzioni sono state graduate in base alla gravità della fattispecie violata prevedendo esclusivamente sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo a un massimo edittale. In particolare, sono previste sanzioni amministrative: da euro 2.500 a euro 15.000 per gli oli che non rispettano le caratteristiche previste per la rispettiva categoria e per chi commercializza oli non classificati (comma 1); da euro 10.000 a euro 60.000 per gli oli risultati contraffatti. Tali sanzioni sono raddoppiate (da euro 20.000 a euro 120.000) nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi (comma 2); da euro 1.000 a euro 6.000 per chi non provvede entro i termini alla classificazione degli oli di oliva vergini

(comma 3); da euro 500 a euro 3.000 per chi non provvede ad indicare sui recipienti di stoccaggio e nei relativi documenti di trasferimento una dicitura che si tratta di oli in attesa di classificazione (comma 4); da euro 2.000 a euro 16.000 per chi utilizza denominazioni di vendita diverse da quelle previste dalla normativa europea (anche sui documenti commerciali) nonché per chi vende oli di oliva e oli di sansa d'oliva al dettaglio diversi da quelli consentiti (comma 5); da euro 20.000 a euro 120.000 per chi detiene impianti di esterificazione presso stabilimenti ove si detengono od ottengono oli destinati ad uso alimentare (comma 6).

Con l'articolo 3, infine, si dispone l'abrogazione espressa della legge n. 1407 del 1960, i cui precetti e quadro sanzionatorio sono superati dalle disposizioni introdotte con la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, è sostituito dal seguente:

« Art. 1. – (*Campo di applicazione*) – 1. Il presente decreto prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle norme in materia di designazione e definizione delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva, delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 29/2012 della Commissione, del 13 gennaio 2012, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva, e del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti ».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 1 del decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103, sono inseriti i seguenti:

« Art. 1-bis. – (*Categorie di oli e definizioni*) – 1. Le designazioni e le definizioni delle categorie degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al presente decreto sono stabilite dall'allegato VII, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

2. Non sono considerati commestibili l'olio di oliva lampante e l'olio di sansa d'oliva greggio tal quali nonché gli oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi o comunque da metodi che inducano sull'olio modificazioni più profonde di quelle del procedimento agli alcali.

3. Si considerano messi in commercio per il consumo alimentare gli oli sfusi che si trovano nei magazzini di vendita e quelli confezionati, ovunque si trovino.

Art. 1-ter. — (*Divieti e obblighi a carico degli operatori*) — 1. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che non possiedono i requisiti prescritti dalle norme dell'Unione europea. È, altresì, vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare l'olio extra vergine di oliva, l'olio di oliva vergine, l'olio di oliva raffinato, l'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini, l'olio di sansa d'oliva raffinato e l'olio di sansa d'oliva che all'analisi rivelino la presenza di sostanze estranee, comprese le sostanze utilizzate nel processo di raffinazione, ovvero diano reazioni o posseggano costanti chimico-fisiche atte a indicare la presenza di olio estraneo o di composizione anomala.

2. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva vergini non ancora classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. Entro il 15 aprile di ciascuna campagna di commercializzazione, gli oli di oliva vergini non ancora classificati devono essere classificati come olio extra vergine di oliva, olio di oliva vergine od olio di oliva lampante. I recipienti di stoccaggio e i documenti relativi al trasferimento degli oli di oliva vergini non ancora classificati recano una dicitura che evidenzia che il prodotto è in attesa di classificazione.

3. È vietato mettere in commercio per il consumo alimentare o detenere per usi alimentari oli non commestibili anche in miscela con oli commestibili. Non sono considerati messi in commercio per il consumo alimentare gli oli di oliva lampanti e gli oli di sansa d'oliva greggi detenuti presso i locali dei frantoi nei quali sono stati ottenuti a seguito del processo di estrazione meccanico o fisico. È, altresì, vietato detenere l'olio di oliva lampante e l'olio di

sansa d'oliva greggio che non possiedono i requisiti prescritti per la rispettiva categoria dalla normativa dell'Unione europea o che all'analisi rivelano la presenza di sostanze estranee, ovvero danno reazioni o posseggono costanti chimico-fisiche atte a indicare la presenza d'olio estraneo o di composizione anomala.

4. È vietato vendere, detenere per la vendita o mettere comunque in commercio gli oli di oliva e gli oli di sansa d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta dalla normativa dell'Unione europea. È altresì vietata la vendita al consumatore finale, ai ristoranti, agli ospedali, alle mense e a strutture simili di oli di oliva e oli di sansa d'oliva diversi dall'olio extra vergine di oliva, dall'olio di oliva vergine, dall'olio di oliva composto da oli di oliva raffinati e da oli di oliva vergini e dall'olio di sansa d'oliva. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, terzo periodo, le denominazioni prescritte dalla normativa dell'Unione europea devono essere indicate nei documenti commerciali.

5. È vietato detenere impianti di esterificazione presso stabilimenti dove si ottengono o si detengono oli destinati ad uso alimentare.

Art. 1-quater. – (Sanzioni amministrative pecuniarie) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 2, primo periodo, dell'articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 15.000.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni dei commi 1, secondo periodo, e 3 dell'articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000. La sanzione è raddoppiata nel caso di oli derivanti da processi di esterificazione o di sintesi.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 2, secondo periodo, dell'articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 2,

terzo periodo, dell'articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 4 dell'articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 16.000.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del comma 5 dell'articolo 1-ter è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 120.000 ».

Art. 3.

1. La legge 13 novembre 1960, n. 1407, è abrogata.

